



# COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

**N. 19 Reg. Delib.  
del 29/06/2021**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI, RIDUZIONI TARI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID 19: ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **diciannove** e minuti **quindici** IN MODALITA' WEB, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato in adunanza URGENTE di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>MONDIN Luca</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>ABOVE LUIGI</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>ANGUSTI IRENE</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BERTAGGIA ANDREA</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GALBARINI ANTONIO</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PALLAVICINI STEFANO</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PAVAROTTI ELISA</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>TAVERNA GLADYS</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BRAVO ALESSANDRO</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BRUNOLDI LUCA</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>LANZAROTTI STEFANIA</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Il Signor MONDIN Luca, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO : VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE  
TARIFFE TARI, RIDUZIONI TARI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID 19: ANNO 2021

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il T.U.E.L. 267/00;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.10
Consiglieri favorevoli	N.7
Consiglieri contrari	N.3 (Bravo,Brunoldi,Lanzarotti)

## **DELIBERA**

Di approvare la seguente proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 del D.lgs.n.267/00, costituisce la presente deliberazione.

## **SUCCESSIVAMENTE**

### **Il Consiglio Comunale**

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.10
Consiglieri favorevoli	N.7
Consiglieri contrari	N.3 (Bravo,Brunoldi,Lanzarotti)

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di approvazione del bilancio

**Gli interventi sono registrati interamente su nastro magnetico che rimane agli atti.**

## RELAZIONE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che «*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*»;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: «*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*»;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2021

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al Prot. n. 609 del 01.03.2021 e dalla Determinazione n. 43 del 22.06.2021 adottata dal Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Olevano Lomellina in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dalla Giunta Comunale con delibera n.31 del 23.06.2021;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, al punto 2 ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e dal Regolamento TARI sopra richiamato;

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"* sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

RICORDATO che l'art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche le quali sono state sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

CONSIDERATO che con Decreto MEF di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono state previste le modalità di impiego della quota massima di perdita da agevolazioni TARI individuata per ogni Comune come da Tabella 1 allegata al Decreto stesso;

VISTE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato e richiamate nel Decreto 1° aprile 2021 che forniscono precise indicazioni agli enti sugli impieghi e sulle modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTA la FAQ n. 11 relativa alla quota di perdita stimata del gettito TARI prevista all'interno del c.d. Fondone che specifica: *"Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell'Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. (omissis)"*;

VERIFICATO che il D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis" ha stanziato 600 milioni di Euro destinati ai comuni che dovranno utilizzare tali spettanze per riduzioni TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VERIFICATO che entro il 24 giugno, con apposito decreto ministeriale, dovrà essere effettuata la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021;

PRESO ATTO che ad oggi IFEL ha proceduto a pubblicare una ripartizione teorica delle assegnazioni sottolineando la che la stima è assolutamente affidabile benché provvisoria e che questa per il Comune di Olevano Lomellina si attesta ad € 3.291,00 e che tali risorse, per tutto quanto sopra, saranno destinate al finanziamento delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, di disporre la riduzione TARI a tutte le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19 e dai relativi procedimenti emergenziali ed in particolare la riduzione del 40% del tributo a favore di tutte le categorie, ad eccezione della categoria n. 17 *Bar, caffè, pasticceria* per la quale si ritiene di disporre l'azzeramento totale del tributo per l'anno in corso;

RITENUTO di finanziare le suddette riduzioni mediante l'utilizzo assegnazione risorse tari anno 2021;

RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell'Area Contabile di predisporre un'apposita variazione di bilancio con applicazione della sopra citata quota di avanzo vincolato e con l'iscrizione in bilancio dell'entrata relativa all'assegnazione effettuata dal D.L. 73/2021 non appena sarà pubblicato il Decreto che ufficializzerà la distribuzione delle quote, sottoponendo la variazione all'approvazione del consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

### Si propongono

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Olevano Lomellina – Giunta Comunale n. 31 in data 23/06/2021) al fine di poter disporre delle grandezze necessarie alla determinazione delle entrate tariffarie TARI 2021, riportato nell'Allegato A della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

#### Tariffe per utenze domestiche – anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	17.255,06	128	<b>0,81</b>	<b>62,30</b>
FASCIA B	2	15.119,70	116	<b>0,94</b>	<b>179,63</b>
FASCIA C	3	9.030,52	63	<b>1,04</b>	<b>233,62</b>
FASCIA D	4	5.036,41	36	<b>1,11</b>	<b>290,72</b>
FASCIA E	5	2.018,00	14	<b>1,19</b>	<b>373,79</b>
FASCIA F	> 5	1.163,75	3	<b>1,25</b>	<b>425,70</b>

#### Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	0,60	<b>1,13</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	1,10	0,94	<b>2,04</b>
3	Stabilimenti balneari	0,63	0,74	<b>1,37</b>
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	0,51	<b>1,00</b>
5	Alberghi con ristorante	1,76	1,56	<b>3,32</b>
6	Alberghi senza ristorante	1,32	1,07	<b>2,39</b>
7	Case di cura e riposo	1,56	1,17	<b>2,73</b>
8	Uffici, agenzie	1,65	1,33	<b>2,98</b>
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,91	0,68	<b>1,59</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,43	1,30	<b>2,73</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,76	1,78	<b>3,54</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,19	1,21	<b>2,40</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,51	1,35	<b>2,86</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,71	1,07	<b>1,78</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,91	1,27	<b>2,18</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,97	8,70	<b>16,67</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	5,99	7,35	<b>13,34</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,90	2,79	<b>5,69</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,53	3,06	<b>5,59</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,98	12,23	<b>22,21</b>
21	Discoteche, night club	1,71	1,92	<b>3,63</b>

3. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);



4. di confermare le scadenze e le misure approvate con propria deliberazione n.13 del 31.05.2021:

- **Primo acconto** - scadenza 30 giugno 2021:  
- con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2019, nella misura del **40%** di quanto dovuto
- **Secondo acconto** - scadenza 30 settembre 2021  
- con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2019, nella misura del **40%** di quanto dovuto
- **Saldo** - scadenza 15 dicembre 2021: con applicazione delle tariffe deliberate per l'anno 2019 **a conguaglio** di quanto già versato nel corso dell'anno 2021.

5. di disporre la riduzione del 40% del tributo a favore di tutte le categorie TARI e l'azzeramento totale del tributo per l'anno in corso alle sole utenze classificate nella categoria TARI n. 17 *Bar, caffè, pasticceria*;

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



COMUNE DI OLEVANO LOMELLINA

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 29.06.2021

1. Piano economico-finanziario 2021

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Olevano Lomellina			
		Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rivalutati	Costi Comune rivalutati	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	14.282		-	14.282
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	16.044		-	16.044
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	6.229		-	6.229
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	18.446		-	18.446
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G			-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G				1.296
Fattore di Sharing b	E	0,60		0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E				778
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G				2.580
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84		0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)ARCONAI	E				2.167
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E				1,00
Numero di rate r	E				1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			5.206	5.206
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>				<b>57.262</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	6.818	6.900	6.900
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	9.390	9.503	9.503
Costi generali di gestione CGG	G	10.176	14.877	15.056	25.232
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-		-	-
Altri costi COAL	G	57		-	57
Costi comuni CC	C	10.233		24.558	34.791
Ammortamenti Amm	G	3.604		-	3.604
Accantonamenti Acc	G	-		-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-	-
- di cui per crediti	G			-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	2.741		-	2.741
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G			-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	6.345		-	6.345
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G				-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1,00
Numero di rate r	C				1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			3.449	3.449
<b>ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>				<b>51.486</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-	-
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa</b>	<b>C</b>				<b>108.748</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		2.299	2.327	2.327

**Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF**

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E				-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COVEXPTV,2021	E				-
Numero di rate r'	E				
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E				
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E				-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E				-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>				<b>57.262</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	E				-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C				1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E				-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C				-
<b>ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>				<b>51.486</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>				<b>108.748</b>

**Grandezze fisico-tecniche**

raccolta differenziata %	G
qa-2 kg	G
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

**Coefficiente di gradualità**

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3	E
Totale g	C
<b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>	<b>C</b>

**Verifica del limite di crescita**

rpla	MTR
coefficiente di recupero di produttività Xa	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r</b>	<b>C</b>
(1+r)	C
ΣTa	C
ΣTVa-1	E
ΣTFa-1	E
ΣTa-1	C
ΣTa/ ΣTa-1	C

**ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**

delta (ΣTa-ΣTmax)	C
-------------------	---

**Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR**

Riclassifica TVa	E
Riclassifica TFa	E

**Attività esterne Ciclo integrato RU (già comprensive di IVA)**

	G
--	---

**Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)**

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C				-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C				-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	C				-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C				-

Per la determinazione delle entrate tariffarie occorre sottrarre al valore del Piano Finanziario come sopra determinato l'importo delle detrazioni di cui alla Determinazione 2/2020 comma 1.4.

## 2. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
<b>la superficie a ruolo</b> (in mq)	49.623,4	<b>96,63%</b>	1.733,3	<b>3,37%</b>	51.356,7	<b>30%</b>
<b>la produzione di rifiuti</b> (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	211.941,3	<b>95,22%</b>	10.636,7	<b>4,78%</b>	222.578,0	<b>70%</b>

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l'utilizzo effettivo del servizio.
- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione dei rifiuti che risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente;

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2021:

<b>% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>95,64%</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>4,36%</b>

### 3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1 - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Ka</i> Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,84	0,82	0,75
FASCIA B	2	0,98	0,92	0,88
FASCIA C	3	1,08	1,03	1
FASCIA D	4	1,16	1,1	1,08
FASCIA E	5	1,24	1,17	1,11
FASCIA F	6 o più	1,3	1,21	1,1

Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Kb</i> Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
		minimo	massimo	Adottato 2021
FASCIA A	1	0,6	1	0,60
FASCIA B	2	1,4	1,8	1,73
FASCIA C	3	1,8	2,3	2,25
FASCIA D	4	2,2	3	2,80
FASCIA E	5	2,9	3,6	3,60
FASCIA F	6 o più	3,4	4,1	4,10

**Tabella 3 – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione		
		Nord		
		min	max	Adottato 2021
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	<b>0,32</b>
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	<b>0,67</b>
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	<b>0,38</b>
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	<b>0,30</b>
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	<b>1,07</b>
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	<b>0,80</b>
<b>7</b>	Case di cura e riposo	0,95	1,00	<b>0,95</b>
<b>8</b>	Uffici, agenzie	1,00	1,13	<b>1,00</b>
<b>9</b>	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	<b>0,55</b>
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,87	1,11	<b>0,87</b>
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	<b>1,07</b>
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	0,72	1,04	<b>0,72</b>
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	<b>0,92</b>
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	<b>0,43</b>
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	<b>0,55</b>
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	<b>4,84</b>
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	<b>3,64</b>
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,76	2,38	<b>1,76</b>
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	<b>1,54</b>
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	<b>6,06</b>
<b>21</b>	Discoteche, night club	1,04	1,64	<b>1,04</b>

**Tabella 4 - Interventi di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd**

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m <sup>2</sup> anno		
		Nord		
		min	max	Adottato 2021
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	<b>4,20</b>
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	<b>6,55</b>
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	<b>5,20</b>
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	<b>3,55</b>
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	<b>10,93</b>
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	<b>7,49</b>
<b>7</b>	Case di cura e riposo	7,82	8,19	<b>8,19</b>
<b>8</b>	Uffici, agenzie	8,21	9,30	<b>9,30</b>
<b>9</b>	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	4,78	<b>4,78</b>
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	7,11	9,12	<b>9,12</b>
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	<b>12,45</b>
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	5,90	8,50	<b>8,50</b>
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	<b>9,48</b>
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	<b>7,50</b>
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	<b>8,92</b>
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	<b>60,88</b>
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	<b>51,47</b>
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	14,43	19,55	<b>19,55</b>
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	<b>21,41</b>
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	<b>85,60</b>
<b>21</b>	Discoteche, night club	8,56	13,45	<b>13,45</b>



# **COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA**

Provincia di Pavia

## **CONTROLLO DI REGOLARITA'**

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i., si esprime parere favorevole.

**FAVOREVOLE**

Olevano di Lomellina, 29.06.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to **PERRUCCI Sabina**



**PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90  
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento dell'Ente sui controlli interni;

Data 29.06.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to SABINA PERRUCCI

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i..

Olevano di Lomellina, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
(f.to MONDIN Luca)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, li 08/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo  
Olevano di Lomellina, 08.06.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_29.06.2021**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**